FONDAZIONE CASA DI ENZO FERRARI - MUSEO

Art.1 Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Casa di Enzo Ferrari Museo", con sede a Modena, Via Scudari n. 20.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art.2 Delegazioni ed uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 Scopi

La Fondazione si propone lo scopo di valorizzare, promuovere e tutelare l'immagine, la storia e l'opera di Enzo Ferrari espressa nella progettazione e produzione di veicoli a motore nelle diverse formule sportive del mondo delle corse, e di promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio storico - culturale, tecnico e industriale dell'auto sportiva di cui E. Ferrari è stato uno dei più grandi protagonisti.

La Fondazione si propone inoltre di diffondere la ricerca e la conoscenza della cultura del restauro e della conservazione dei veicoli a motore di particolare valore storico, attraverso un programma di iniziative, di scambi culturali, di manifestazioni e ogni altra attività utile alla promozione di confronti con altre Associazioni, Enti e organizzazioni anche private presenti nella realtà italiana, europea ed internazionale; realtà nelle quali fu direttamente coinvolto e partecipe anche E. Ferrari e le sue realizzazioni.

Per la realizzazione di tali scopi, la Fondazione riunisce i migliori esperti nazionali ed internazionali, nonché le risorse organizzative per la realizzazione, tra gli altri, di un progetto fondamentale:

Creazione, finanziamento e gestione di una struttura museale intitolata "Casa di Enzo Ferrari museo" da realizzare nella città di Modena in un'area comprendente la casa natale di E.Ferrari, nonché il sostegno della stessa, anche qualora la Fondazione ritenesse opportuno concedere l'utilizzo del nome, ma non gestire direttamente il museo e le attività connesse.

Art.4 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro:

- 1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- 2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- 3. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- 4. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della storia dell'auto e dei veicoli a motore, delle varie forme di rappresentazione culturale dello sport automobilistico;
- 5. la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- 6. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- 7. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi in genere, della comunicazione multimediale in internet ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili);
- 8. organizzare mostre, manifestazioni, concorsi, gare nazionali ed internazionali, promuovere attività storico-culturali e di spettacolo come raduni e rievocazioni di auto e moto, viaggi e visite guidate; nonché conferire o assumere incarico di conferire contributi e borse di studio, premi.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- 1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili, opere, raccolte, collezioni di documenti e oggetti, beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- 2. dalle elargizioni, lasciti, eredità o contributi in denaro o beni mobili e immobili di enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche, sempre che espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento degli scopi statutari;
- 3. dagli eventuali avanzi di gestione;

da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 6 Esercizio finanziario e Bilancio

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di previsione ed il Bilancio d'Esercizio.

Tali documenti dovranno essere trasmessi ai soci almeno 15 giorni prima della data prevista per la loro approvazione, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore Unico.

Il Bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

Esso rappresenta una dimostrazione della compatibilità dei programmi che si intendono realizzare con gli equilibri economici e finanziari dei conti della fondazione ed è pertanto documento di indirizzo per la gestione dell'Ente.

Il Bilancio d'Esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta dell'Assemblea dei soci in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il bilancio potrà essere sottoposto a certificazione volontaria da parte di una primaria società di certificazione.

Art. 7 Partecipanti Aderenti (o Aderenti)

Possono ottenere la qualifica di "Aderenti", in base a deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono a sostenerla mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura definita dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Con apposito regolamento interno potranno essere istituite particolari categorie di aderenti e regolamentati i rapporti fra gli aderenti e la Fondazione, in modo da favorire la più ampia ed attiva partecipazione.

Art.8 Soci

I soci si distinguono in fondatori e ordinari.

I soci fondatori sono costituiti da: Comune di Modena, Provincia di Modena, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Modena, Ferrari spa, Automobile Club d'Italia.

Il numero dei soci ordinari può essere illimitato.

Possono essere ammessi come soci ordinari con delibera dell'Assemblea le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione.

Chi intende diventare socio deve farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste da apposito regolamento interno.

Art. 9 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione

- L'Assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente

- il Revisore Unico
- l'Assemblea di Partecipazione

ART. 10 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche se non presenti o dissenzienti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ciascun componente non può rappresentare più di due soci.

Qualora il socio sia persona giuridica, è rappresentato in assemblea da persona munita di poteri di rappresentanza.

L'Assemblea ha il compito di:

- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza nell'ambito dei candidati indicati dai soci fondatori e di determinare il numero complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso come previsto dall'art. 12;
- deliberare l'ammissione di nuovi soci ordinari;
- nominare il Presidente ed uno o due Vice Presidenti della Fondazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare le modifiche statutarie ed i regolamenti interni nonché le linee generali della Fondazione e i relativi programmi;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;

L'Assemblea dei Soci ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione.

Art.11 Funzionamento dell'Assemblea dei soci

Le riunioni dell'Assemblea si tengono nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione e possono avvenire anche a mezzo videoconferenza o audioconferenza.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione mediante telegramma, telefax, posta elettronica da recapitare a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (e degli eventuali luoghi audio/video collegati) dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Presiede le riunioni il Presidente della Fondazione o, in sua assenza, un vice presidente, con preferenza per il più anziano di età, ed in assenza di questi ultimi, persona eletta fra i presenti.

Svolge l'incarico di segretario il Segretario Generale della Fondazione, ed in sua assenza, persona scelta fra i presenti.

Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo quanto di seguito previsto.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Per le deliberazioni concernenti l'ammissione di nuovi soci è richiesto il voto favorevole di più del 50% dei soci.

Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 o 7 membri.

Ogni socio fondatore ha diritto di indicare uno o più candidati al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso 1 (uno) dei membri sarà eletto dall'Assemblea di Partecipazione a norma dell'art. 18 ed i restanti saranno nominati, a norma dell'art. 10, dall'Assemblea dei soci che indicherà fra di essi il Presidente ed uno o due vice-presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in attesa della prima riunione dell'Assemblea di Partecipazione, sarà funzionante nella pienezza dei propri poteri una volta nominati i membri di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'Assemblea dei soci o l'Assemblea degli aderenti, ciascuno per il membro di propria competenza, deve provvedere alla ratifica dei membri nominati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione ovvero a nominare nuovi membri. In entrambi i casi i membri nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione Ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- proporre all'Assemblea dei soci le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui artt. 3 e 4;
- predisporre il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- stabilire i criteri e i requisiti perché i soggetti di cui all'articolo 7 possano divenire aderenti, nonché l'ammontare dei contributi da richiedere agli aderenti stessi e i benefit collegati.
- nominare gli Aderenti, di cui all'articolo 7 e proporre l'adesione di nuovi soci di cui all'articolo 8 del presente Statuto;
- proporre eventuali modifiche statutarie ed i regolamenti interni;
- nominare il Segretario Generale, determinando la natura dell'incarico e la retribuzione;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.

Il Consiglio può affidare incarichi specifici a singoli Consiglieri.

Art.13 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri, con le stesse modalità e criteri previsti per l'Assemblea dei soci.

In caso di urgenza, può essere convocato con un preavviso di soli 3 (tre) giorni.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito anche con l'utilizzo dello strumento della videoconferenza o audioconferenza.

Presiede le riunioni il Presidente della Fondazione o, in sua assenza, un vice presidente, con preferenza per il più anziano di età, ed in assenza di questi ultimi, persona eletta fra i presenti.

Svolge l'incarico di segretario il Segretario Generale della Fondazione, ed in sua assenza, persona scelta fra i presenti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.14 Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori, nonché la rappresentanza negoziale e la firma dell'ente.

In caso di sua assenza o impedimento tali poteri spettano al o ai vice presidenti. Il compimento dell'atto da parte dei vice presidenti costituisce prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza dell'ente spetta altresì ai consiglieri delegati per singoli affari o categorie di affari compresi nei compiti attribuiti, con le eventuali limitazioni espresse nella delega.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art.15 Gratuità delle cariche

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

Art.16 Segretario Generale

Il Segretario Generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione . In particolare, il Segretario Generale:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché dei consiglieri delegati.
- cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili (libro giornale e libro inventari, nonché i libri prescritti dalle normative tributarie) e dei libri della Fondazione ed in particolare:

libro dei soci ordinari;

libro dei verbali dell'Assemblea dei soci;

libro degli aderenti;

libro dei verbali delle Assemblee di Partecipazione;

libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di Partecipazione.

Art.17 Revisore Unico

L'Assemblea nomina un Revisore Unico.

Per il Revisore Unico valgono i criteri di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2399 del Codice Civile.

Il Revisore Unico vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; ad esso si applicano le disposizioni di cui Dlgs 39/2010.

Il Revisore Unico dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Art.18 Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dagli Aderenti e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione deve avvenire con almeno due settimane di preavviso, mediante annunci effettuati sul sito internet e invio di e-mail, ovvero mediante lettera.

All'Assemblea di Partecipazione spetta il compito di eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione scelto tra gli aderenti.

Il membro del Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea di Partecipazione dura in carica quanto gli altri membri del Consiglio. Esso tuttavia decade quando perde la qualifica di aderente ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto.

L'Assemblea formula pareri e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Prende atto dei regolamenti riguardanti gli Aderenti ed i loro rapporti con la Fondazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non deliberativa, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso le riunioni possono essere ampliate – a seconda dell'oggetto da trattare – ai soggetti che possono portare contributi o che possono beneficiare delle attività promosse o proposte in quella sede.

Art.19 Clausola Arbitrale

All'insorgere di dispute o di discordanze, derivanti o collegate alla interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto, le parti interessate dovranno innanzitutto, quale condizione di procedibilità del successivo lodo arbitrale, cercare di risolverle in prima istanza, secondo procedimento amichevole, nel rispetto della seguente procedura:

- all'insorgere di una controversia ciascuna delle Parti dovrà chiedere per iscritto all'altra di iniziare la procedura di composizione, nominando in contraddittorio ciascuna un proprio rappresentante, dotato di poteri di decisione.
- qualora tali rappresentanti, dopo avere esperito ogni ragionevole tentativo di composizione, non riuscissero a risolvere la controversia insorta entro 60 giorni dalla richiesta formale di iniziare la procedura di composizione, tale controversia sarà deferita a un collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Modena, al quale spetta altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti; gli arbitri giudicheranno in via irrituale e secondo equità, ferme restando le norme inderogabili di legge in materia.

Art.20 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'eventuale organismo di controllo e salvo diversa destinazione derivante da disposizioni di legge.

Art.21 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.